

N. R.G. 18606/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Maria Cristina Borgo	Giudice
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice Relatore

all'esito della camera di consiglio del 28 giugno 2019
nel procedimento iscritto al n. r.g. **18606/2018** promosso da:

_____ con il patrocinio dell'avv.
STOJANOVA IVANA elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI 3 40126 BOLOGNA
presso il difensore avv. STOJANOVA IVANA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO
INTERNO (C.F. 92087690407)**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 10.12.2018 la ricorrente, cittadina nigeriana nata il 22.8.1991, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bologna – Sezione di Forlì e Cesena, a lei notificato il 30.11.2018, con il quale era stata dichiarata inammissibile la sua domanda tesa al riconoscimento della protezione internazionale, in quanto reiterata rispetto a precedente istanza presentata alla medesima CT e già decisa con provvedimento di rigetto del 30.7.2016.

Il Ministero dell'Interno non compariva all'udienza; mentre la Commissione territoriale depositava comparsa di costituzione, provvedendo alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio, senza, peraltro, formulare osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 16.5.2019 la ricorrente, comparsa personalmente, rendeva le seguenti

Pagina 1

Firma di: BONGIO GIOSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. MG CA 3 Serial#: 327865409cc0c0504b5556c5fd938d584



dichiarazioni.

“– Vuole provare a spiegarmi le ragioni per le quali lei ha deciso di presentare una nuova domanda di protezione internazionale?

R – L'ho fatto perché volevo dire la verità e anche per il permesso di soggiorno.

Volevo raccontare la mia storia.

D – Vuole raccontarmi la sua storia?

R – Una signora che si trova in Italia mi ha portato qua per farmi fare l'attività di prostituzione.

D – Vuole parlarmi della sua vita in Nigeria?

R – Vivevo a Ebele, un villaggio vicino a Benin City con mia nonna, mio padre era andato via quando mia madre era morta, e quando mia madre è morta stavo con mia nonna.

Quando anche mia nonna è morta sono andata a Port Harcourt da mia zia.

Ho lasciato Port Harcourt perché ho smesso di andare alla scuola in cui andavo e allora sono tornata a Benin City, sono andata da un'altra zia, sorella di mia madre.

ADR: Avevo circa 18 anni.

A Benin City prima ho studiato per diventare parrucchiera e poi sono andata a lavorare in un negozio di parrucchiera.

Quando lavoravo nel negozio ho incontrato la madam, era una cliente che era venuta a farsi i capelli.

Lei mi aveva detto che aveva un grosso salone da parrucchiera in Italia e mi ha detto che potevo venire a lavorare in Italia.

ADR: Quando è venuta mi ha detto che dovevo pagare 40.000 euro per quello, ma io non sapevo che fosse una cifra così alta, pensavo che fosse circa 40.000 naira, non sapevo che la cifra fosse così alta.

Di lei so solo il nome, Ada, ma non so il nome completo.

ADR: La madam era poi tornata in Italia, e io sono andata a Lagos da un'altra persona che ha organizzato il viaggio.

C'erano altre ragazze che partivano come me.

ADR: Sono stata a Lagos per qualche giorno e poi sono partita per andare in Turchia.

Prima di lasciare Lagos mi hanno portata in un posto dove sono andata a fare il giuramento.

ADR: Quando sono arrivata là, mi hanno preso i capelli e le unghie e gli slip, e ho chiesto perché, e loro mi hanno detto che era per garantire, quando fossi arrivata in Italia, il pagamento di tutto il debito.

ADR: In Turchia ho attraversato il mare con la barca e sono arrivata in Grecia, e un giorno, durante il viaggio per la Grecia, c'è stato un incidente e una ragazza è morta. Quel giorno ci hanno portate in prigione in Turchia, dopo qualche giorno, quando ci hanno liberate, abbiamo provato di nuovo ad andare in Grecia con la barca.

Stamo arrivate in Grecia dove ci hanno portate in un campo.

ADR: Sì ero sempre in contatto con le persone che mi avevano portata, c'era un ragazzo che chiamava un uomo che aveva organizzato il viaggio.

ADR: In Grecia non mi hanno costretto a prostituirmi, eravamo in una casa dove c'erano altre persone.

ADR: Sono arrivata in Italia il 31.3.2015.



Quando sono arrivata siamo andate a casa della madam direttamente, c'erano già altre due ragazze là.

ADR: Io sono andata da sola a casa della madam. Ma con me, durante il viaggio, c'erano altre ragazze che sono andate da altre madam.

ADR: Dopo alcuni giorni ho iniziato a chiedere quando potevo iniziare a lavorare, e la madam mi diceva di non preoccuparmi. Lei aveva comprato alcuni vestiti per me, per farmi lavorare, vestiti tipo minigonne e magliette piccole e strette.

Io ho capito ed è lì che le ho detto che non volevo fare l'attività di prostituta. Le altre ragazze mi consigliavano di farlo dicendomi che non c'erano altre possibilità di lavoro. Io ero arrabbiata perché la madam non mi aveva detto la verità in Nigeria.

Quella notte ho rifiutato e non sono andata, ma il giorno dopo mi ha detto che non avevo scelta.

ADR: La mia madam mi spingeva ad andare con le altre ragazze a lavorare, e io l'ho fatto.

ADR: Sono andata avanti così per quasi 5 o 6 mesi.

Poi sono scappata via dalla casa della madam.

Lei poi mi chiamava continuamente, ma io non rispondevo. Ho dovuto cambiare il numero.

Un giorno, quando sono andata al mercato, ho incontrato una ragazza che conoscevo del mio Paese e avevamo scambiato i numeri di telefono. E' la ragazza che mi ha aiutato a stare a casa sua quando ero scappata.

ADR: Non avevo raccontato prima la mia storia perché avevo paura. Perché la mia madam diceva che se io andavo a dire la mia storia mi uccidevano.

ADR: Poi ho deciso di raccontare la mia storia perché quando ho incontrato il mio nuovo avvocato lei mi ha consigliato di dire la verità, che era meglio dire la verità.

ADR: Io ho ancora paura della madam, perché lei mi cercava quando sono scappata via dalla casa. Io non voglio più vederla la mia madam.

ADR: Ho iniziato a fare i colloqui e ho iniziato a parlare della mia storia con l'ente anti-tratta.

Sono state loro ad aiutarmi e mi hanno aiutata ad andare a scuola e per la ricerca di un lavoro, ho fatto un corso di formazione e vorrei iniziare un tirocinio.

Non vivo nella struttura di accoglienza ma vivo per conto mio e vivo con un uomo, la moglie e i loro figli, lei è mia amica e loro sono miei amici. Li ho conosciuti tramite la mia amica, quella che mi aveva aiutato.

ADR: Acconsento a che il giudice chieda direttamente all'ente antitratta la relazione sul suo percorso."

Acquisita nel prosieguo del giudizio l'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente, comprensiva della relazione del progetto dell'ENGIM – Emilia Romagna, riguardante l'inserimento della ricorrente nell'ambito della "operazione destinata specificamente a persone vittime di tratta e/o di violenza segnalate dalla rete del "Progetto Oltre la strada", promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la tutela di vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani", il difensore concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

* * *

Occorre premettere che, con il provvedimento impugnato, la Commissione territoriale rilevava che la ricorrente, giovane donna nigeriana, aveva presentato istanza il 9.8.2018, con la quale aveva reiterato la domanda di protezione già in precedenza proposta alla medesima CT e rigettata con



provvedimento del 30.8.2016, confermato con ordinanza del Tribunale di Bologna del 19.4.2018.

In relazione alla nuova domanda, la CT evidenziava che le circostanze poste in rilievo dalla ricorrente (che già nella precedente procedura amministrativa era stata sottoposta alla valutazione dell'ente antitrattra), pur se in parte divergenti rispetto a quanto in precedenza dichiarato, non erano tali da integrare elementi nuovi in merito alla condizione personale della stessa; e dichiarava pertanto inammissibile la nuova richiesta.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante lamentando che erroneamente la Commissione aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni della ricorrente, che per contro, a seguito del precedente rigetto, aveva deciso di riferire le reali ragioni e le modalità che avevano caratterizzato il suo ingresso in Italia, in precedenza mai riferite per il timore di subire conseguenze per lei pregiudizievoli dalla madam che aveva organizzato il suo viaggio dalla Nigeria, aveva prodotto il proprio documento di identificazione (passaporto) ed aveva altresì preso contatti con il progetto anti-tratta (progetto Oltre la strada), per iniziare specifico percorso di fuoriuscita dalla condizione in cui si era trovata; ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in ragione della sottoposizione a tratta della ricorrente e del conseguente rischio, fondato, di persecuzione nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine ed in considerazione, comunque, della situazione di violenza generalizzata che caratterizzerebbe tuttora la Nigeria, anche con riferimento allo specifico Stato di provenienza (Edo State); ed ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato e, comunque, della protezione sussidiaria e, in via subordinata, della protezione c.d. umanitaria.

Tanto premesso ritiene il Collegio che le conclusioni cui è giunta la Commissione territoriale non siano condivisibili.

Nel corso della sua audizione in giudizio la ricorrente, pur confermando le dichiarazioni in precedenza rese in merito alla sua provenienza ed al suo percorso migratorio per giungere in Italia, ha inteso descrivere la sua condizione Nigeria e le reali vicende che l'avevano indotta ad allontanarsi dal Paese di origine, per giungere in Italia, grazie ai contatti intercorsi con una madam, ossia una donna che si era occupata dell'organizzazione del suo viaggio e, pretendendo al suo arrivo in Italia il denaro speso il viaggio, l'aveva costretta a prostituirsi per vari mesi, anche grazie alle ripetute minacce di morte.

La stessa, oltre a descrivere una situazione di sostanziale assenza di effettivi e concreti riferimenti familiari di sostegno, ha, in particolare, riferito delle vicende che l'avevano portata a stabilirsi a Benin City, le modalità che avevano caratterizzato i primi contatti con la donna che si era poi occupata del suo viaggio in Italia, la sua sottoposizione a rito per mantenerne lo stato di soggezione e garantire la restituzione del denaro, una volta trasferitasi in Italia, il percorso migratorio da Benin City a Lagos (dove era avvenuta la sottoposizione a rituale) e successivamente dalla Turchia e dalla Grecia fino in Italia, le condizioni di vita in occasione del suo trasferimento presso la madam, che ne aveva sfruttato l'attività di prostituzione, e che la minacciava (*"Perché la madam diceva che se io andavo a dire la mia storia mi uccidevano"*), e infine la fuga e l'allontanamento dall'abitazione della madam, nonostante i pressanti contatti della madam, tanto insistenti da costringerla a cambiare il numero di telefono.

La ricorrente, oltre a fornire descrizioni ricche di particolari e coerenti, ha, altresì, spiegato le ragioni per le quali, temendo le conseguenze della rivelazione dei reali motivi che ne avevano



determinato l'allontanamento dal Paese di origine ed il successivo sfruttamento a fini sessuali, non aveva inizialmente riferito la sua vera storia; ed ha infine spiegato le ragioni dei suoi timori in caso di rientro nel Paese di provenienza.

Del resto, dall'audizione della ricorrente sono emerse circostanze coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elencati a pag 38 dalle Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto "*Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta*" (realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016).

La stessa ha, infatti, dichiarato di essere rimasta orfana dei genitori, ha poi prospettato una vicenda caratterizzata dalla sostanziale perdita di effettivi e concreti riferimenti e contesti di protezione, sia pure caratterizzata da alcuni aspetti non chiariti, frettolosi e verosimilmente lacunosi nella descrizione delle modalità del reclutamento e delle violenze subite, con una modalità di esposizione del suo percorso migratorio che trova riscontro nelle Linee Guida.

D'altronde, la difficoltà e la ritrosia a narrare alcuni aspetti del suo vissuto possono plausibilmente giustificarsi proprio in ragione del timore ad esporsi a giudizi e dell'evidente disagio nel rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica (e sul punto pare opportuno richiamare le Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto "*Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta*", realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016, laddove, fra l'altro, si evidenzia: "*Le vittime di tratta che oggi giungono in Italia, in particolare le donne provenienti dall'Africa Sub-Sahariana, spesso molto giovani, talvolta minorenni, sono molto provate dagli avvenimenti occorsi lungo il viaggio - che talvolta dura molti mesi o anni - ma altrettanto fortemente legate ad una consegna di silenzio imposta dai trafficanti e dunque nella maggior parte dei casi resistenti ad instaurare un qualsiasi rapporto di fiducia con le Autorità del Paese di destinazione. In alcuni casi possono inoltre verificarsi situazioni in cui, a causa di elementi culturali, si instaura tra le vittime e i trafficanti un rapporto di reciprocità che contribuisce a ostacolare la disponibilità delle vittime stesse ad affidarsi alle Autorità una volta giunte sul territorio italiano*"; cfr. pag 9 delle Linee Guida; ed ancora che "*(n)ell'ambito di un'intervista con richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto... occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o avere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità.... Nel caso in cui la persona abbia subito traumi importanti potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato*").

Peraltro le dichiarazioni della ricorrente – quanto alle minacce subite in Italia, finalizzate al suo sfruttamento sessuale, e quanto all'attualità del pericolo di subire conseguenze altamente pregiudizievoli in caso di rientro nel Paese di origine, in ragione del sostanziale radicamento proprio in Nigeria del contesto nel quale si è collocato il suo reclutamento e lo sfruttamento finalizzato alla prostituzione – sono apparse coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone. Sul punto tutte le COI



disponibili riferiscono che la Nigeria sia ormai da decenni uno dei Paesi in cui è maggiormente diffusa la tratta di giovani donne da avviare ai mercati della prostituzione (si legga il documento Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>).

Alla stregua di tutti i parametri enucleati dall'art. 3 comma 5 del D.L.vo 251/2007 – che, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale – le dichiarazioni della ricorrente appaiono, pertanto, credibili in relazione al suo reclutamento, finalizzato allo sfruttamento sessuale; fondato ed effettivo è, poi, il rischio di persecuzione in caso di rientro nel Paese di origine, dove evidentemente si colloca il contesto che ha determinato la vicenda migratoria della ricorrente, secondo quanto si desume dagli elementi indicatori della tratta sopra evidenziati.

Orbene, alla luce delle predette risultanze e considerazioni ritiene il Collegio che alla ricorrente possa essere riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione dell'art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativo alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta.

La tratta di persone il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre più crescente numero di Stati.

Il Protocollo del 2000 per prevenire reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e minori (c.d. Protocollo sulla tratta entrato in vigore il 25 dicembre 2003) a integrazione della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata Transnazionale del 2000 (entrata in vigore il 29 settembre 2003) fornisce una definizione internazionale della tratta

La tratta che si svolge nel contesto del commercio sessuale è ben documentata e colpisce principalmente donne e minori che vengono forzatamente avviati alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento sessuale.

In considerazione della prevalenza di donne e ragazze vittime di tratta il genere costituisce un fattore rilevante nella valutazione delle domande di status di rifugiato da loro inoltrate (cfr. "Linee guida UNHCR sulla protezione internazionale in materia di persecuzione legata al genere nel contesto dell'art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967).

Ovviamente, la tratta può avere ad oggetto altre forme di sfruttamento (lavori forzati, prelievo di organi), ma caratteristica comune di tutte le forme di tratta è che le vittime sono trattate come merce di proprietà dei loro sfruttatori.

Ciò che differenzia la tratta dal traffico di migranti è la volontarietà del secondo che manca rispetto alla prima.

La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l'arrivo del migrante a destinazione o con l'abbandono dell'individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte degli sfruttatori.

Premesso ciò, non tutte le vittime o potenziali vittime di tratta rientrano nell'ambito della

Firmato Da: BONGO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32786540900006040105555506350084



definizione di rifugiato.

L'art. 3 del Protocollo sulla tratta recita: "Ai fini del presente Protocollo:

- a) tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi
- b) il consenso di una vittima della tratta allo sfruttamento di cui alla lett. a) è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lett. a) è stato utilizzato;
- c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportino l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lett. a);
- d) minore indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.

Nel caso di specie, come già detto, la ricorrente, in una condizione di peculiare vulnerabilità in quanto molto giovane e proveniente da un contesto di evidente precarietà e priva di effettivi e concreti riferimenti (essendo rimasta orfana dei genitori), era stata portata in Grecia e poi in Italia, mantenendo sempre, nel corso del suo percorso migratorio, contatti con le persone che via via si erano occupate del suo viaggio. Una volta giunta in Italia, la stessa era stata costretta allo svolgimento di attività di prostituzione, subendo ripetute minacce fino a quando era riuscita ad abbandonare il contesto di violenza e di sfruttamento che aveva caratterizzato la sua iniziale permanenza in Italia.

Sintomatica della sottoposizione a tratta – in epoca pregressa al suo arrivo in Italia – è, del resto la circostanza che la ricorrente non pagò nulla né per il viaggio dalla Nigeria alla Grecia né dalla Grecia all'Italia.

Le predette conclusioni appaiono in linea con la situazione del Paese d'origine.

Secondo UN Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2016 – Sub-Saharan Africa*, 22 December 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/585ba7144.html> e secondo *HD (Trafficked women) Nigeria CG*, [2016] UKUT 00454 (IAC), United Kingdom: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 17 October 2016, available at: http://www.refworld.org/cases.GBR_UTIAC,580724ed4.html, il fenomeno della tratta di esseri umani in Nigeria colpisce soprattutto le donne ai fini di sfruttamento sessuale e nonostante gli sforzi compiuti dal Governo, il numero di persone vittima di tratta non accenna a diminuire (cfr. altresì Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, (available at: <http://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>).

Affinché alla vittima di tratta possa essere riconosciuto lo status di rifugiato deve sussistere un fondato timore di persecuzione legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione (vale a dire dall'art. 8 D.L.vo n. 251/2007).

AE



Costituisce chiaro indizio della fondatezza di tale timore la circostanza di aver già subito atti di persecuzione: nella specie, la ricorrente, ancora molto giovane al momento della sua partenza, è stata vittima di minacce nell'ambito dell'attività di sfruttamento sessuale, conseguente al suo ingresso in Italia, ma ricollegabili alla presenza di riferimenti in Nigeria, dove del resto era stato organizzato il suo viaggio. D'altronde, la circostanza che tali condotte siano state perpetrate al di fuori del Paese d'origine non esclude la fondatezza del rischio di subire analoghe condotte in Nigeria, proprio perché gli autori materiali degli abusi erano collegati all'organizzazione dedita al reclutamento in Nigeria.

In caso di rientro nel Paese d'origine pertanto sussiste il fondato timore che la ricorrente non solo subisca pesanti ritorsioni da parte dei responsabili della tratta, ma sia nuovamente oggetto di tratta, essendo entrata nella rete degli sfruttatori, o possa subire attentati alla vita o all'integrità fisica da parte degli appartenenti all'organizzazione criminale che potrebbero temere delazioni o accuse, potendosi ritenere fondato il rischio che, in caso di rientro nel Paese di origine, la stessa, per sottrarsi a possibili ritorsioni, possa trovarsi in una situazione di tale vulnerabilità da essere esposta al rischio di divenire ancora vittima di tratta. Le fonti COI indicano, infatti, che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra del suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (cfr. fra le altre, United States Department of State, 2015 Trafficking in Persons report, Nigeria, July 2015, 4 United States Department of State (USSD), Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, published June 2016, available at: <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm>).

Del resto, in Italia la ricorrente, dopo essersi allontanata dal contesto di riferimento, è stata inserita nel progetto organizzato dall'ente anti-tratta, destinato specificamente a persone vittime di tratta per la loro tutela, partecipando al percorso di formazione permanente offerto dal progetto per "l'acquisizione di competenze tecnico professionali - area progettazione e produzione alimentare", iniziato il 26.3.2019 e terminato il 15.4.2019 (cfr. relazione dell'ENGIM - Emilia Romagna), e si è poi attivata autonomamente per il reperimento di attività lavorativa, concludendo contratto di lavoro di apprendistato stagionale (cfr. contratto dal 13.6.2019 al 31.8.2019).

In conclusione, nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale alla ricorrente, vittima di tratta, con il riconoscimento dello status di rifugiato.

Stanti la natura e la particolarità della materia trattata ricorrono i presupposti per compensare interamente fra le parti le spese processuali.


P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 251/2007,
in totale accoglimento del ricorso proposto da _____ riconosce
alla medesima lo status di rifugiato. Dichiara le spese processuali interamente compensate.


Così deciso a Bologna, il 28 giugno 2019

Il Giudice est.

dott. Alessandra Cardarelli



Il Presidente
dott. Angela Berardi



Depositato in cancelleria

29 LUG. 2019

FUNZIONE DI CANCELLIERE
Dott.ssa Giuseppina Bongo

